

TRIBUNALE MILANO

8 APRILE 1991

PRESIDENTE:

PAPI

RELATORE:

BUDANO

PARTI:

BONETTI

(Avv. Boneschi)

RCS EDITORIALE

QUOTIDIANI S.P.A.

(Avv. Franco)

SEGISA-SOCIETÀ EDITRICE

« IL GIORNO » S.P.A. ET AL.

(Avv. Trifirò, Tranquillo)

SOCIETÀ EUROPEA

DI EDIZIONI S.P.A. ET AL.

(Avv. D'Aiello)

« L'UNITÀ » S.P.A.

(Avv. Maris)

Stampa • Diffusione di notizia di rinvio a giudizio • Lesione della reputazione • Insussistenza.

L'oggettività giuridica del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale risiede unicamente nell'interesse dello Stato al normale funzionamento dell'attività giudiziaria — al fine precipuo di impedire l'inquinamento della prova e/o la fuga dei compartecipi — e non involge affatto la tutela o anche la tutela del diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza.

Stampa • Diffusione di notizia di rinvio a giudizio • Presunzione di innocenza ex art. 27 della Costituzione • Irrilevanza.

La presunzione di innocenza costituzionalmente stabilita certamente preclude ogni assimilazione dell'imputato al colpevole ma come non impedisce l'assoggettamento dell'imputato a molteplici limiti correlati proprio a tale sua qualità o l'attribuzione allo stesso della qualificazione di soggetto colpevole nei diversi gradi o nelle diverse fasi del pro-

cesso penale, così non sottrae il medesimo al corrispondente interesse cronachistico e/o critico della collettività.

Diffamazione a mezzo stampa • Applicabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca • Presupposti.

Il reato di diffamazione a mezzo stampa non sussiste qualora il giornalista abbia rispettato i limiti della correttezza formale dell'esposizione, dell'interesse pubblico e della veridicità dei fatti divulgati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato tra l'11 ed il 17 febbraio 1987 Bonetti Silvio conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale le società editrici dei quotidiani Corriere della Sera, Il Giorno, Il Giornale, l'Unità, nonché cronisti e direttori responsabili degli stessi quotidiani, chiedendo a) l'affermazione della responsabilità dei predetti per la lesione arrecata al suo onore e alla sua reputazione attraverso la pubblicazione degli articoli del 9 settembre 1986 relativi al rinvio a giudizio per il c.d. crac Concordia, b) la condanna dei medesimi sia al risarcimento dei consequenziali danni materiali e morali, sia alla riparazione pecuniaria ex art. 12 legge n. 47/1948, sia al pagamento delle spese.

I convenuti, costituitisi, — con le sole eccezioni di Ostellino Piero e Solazzo Adriano, dichiarati contumaci —, contestavano, tutti, la fondatezza delle domande così proposte e ne chiedevano il rigetto, con consequenziale condanna del Bonetti al pagamento delle spese, deducendo sostanzialmente il corretto esercizio del diritto di cronaca e/o di critica. In rito, i convenuti l'Unità e Bosetti deducevano inoltre, rispettivamente, la competenza territoriale del Tribunale di Roma a conoscere della controversia non essendo identificabile alcuna « connessione, né soggettiva né oggettiva, ... ai fini della modificazione della competenza » in favore dell'adito tribunale —

e la nullità della notificazione della citazione — effettuata presso la sede dell'edizione centromeridionale del quotidiano, piuttosto che presso la sede in Milano dell'edizione Alta Italia, la sola da esso Bosetti diretta.

Instauratosi in tal modo il contraddittorio e prodotti dalle parti documenti e memorie, sulle conclusioni trascritte in epigrafe la causa era rimessa al Collegio e, all'udienza del 31 maggio 1990, discussa e posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Devono essere disattese, innanzitutto, le eccezioni di incompetenza dell'adito tribunale e di nullità della notificazione della citazione proposte, rispettivamente, da l'Unità e dal Bosetti. Basti considerare, a tale proposito, che le posizioni di queste due parti — pur se non connesse alle posizioni degli altri convenuti — sono, evidentemente e innegabilmente, connesse fra loro; e poiché non è stata mai contestata la competenza dell'adito tribunale rispetto al Bosetti, poiché il Bosetti è stato ritualmente citato con consegna di copia dell'atto di citazione nella sede del quotidiano da lui diretto in Milano (oltre che nella sede, asseritamente impropria, di Roma), poiché in ogni caso la nullità della notificazione della citazione al Bosetti risulta sanata *ex tunc* dall'avvenuta sua costituzione in giudizio, non si può che concludere nel senso dell'infondatezza delle esaminate eccezioni.

2. Vanno inoltre disattese le istanze di sospensione della causa presente sino alla definizione della vicenda penale del Bonetti che aveva dato occasione alla pubblicazione degli articoli di stampa in questione e alle correlate lagnanze. Infatti (come puntualmente messo in luce dalla difesa di parte attrice), nella causa presente non è in discussione la verità o falsità dei fatti addebitati al Bonetti, ma la legittimità o l'illegittimità delle condotte ascrivibili ai convenuti in relazione alla effettuata diffusione della specifica notizia del rinvio a giudizio dello stesso; è in discussione, cioè, un aspetto circoscritto, del tutto autonomo e in sé concluso, dunque un aspetto nella cui sfera nessuna incidenza possono avere i successivi sviluppi giudiziari della menzionata vicenda.

3. Nel merito, le domande di parte attrice non sono accoglibili.

Escluso che, nella specie, possa essere attribuito un qualche rilievo alla lamentata violazione dell'art. 164 cod. proc. pen. (1930) o all'invocato disposto dell'art. 27 della Costituzione ((in vero, a) l'oggettività giuridica del reato correlato alla violazione predetta risiede unicamente nell'interesse dello Stato al normale funzionamento dell'attività giudiziaria — al fine precipuo di impedire l'inquinamento della prova e/o la fuga dei compartecipi — e non involge affatto la tutela o anche la tutela del diritto dell'imputato alla presunzione d'innocenza (v., fra le tante, Cass. 18 dicembre 1980, Faustini), b) la presunzione di innocenza costituzionalmente stabilita certamente preclude ogni assimilazione dell'imputato al colpevole con rilevanti conseguenze a vari effetti, ma come non impedisce l'assoggettamento dell'imputato a molteplici limiti correlati proprio a tale sua qualità o l'attribuzione allo stesso della qualificazione di soggetto colpevole nei diversi gradi o nelle diverse fasi del processo penale, così non sottrae il medesimo al corrispondente interesse cronachistico e/o critico della collettività)), si deve altresì escludere la sussistenza della asserita fuoriuscita dai limiti definiti dal rispetto dell'integrità morale della persona: infatti, dal raffronto fra gli articoli di stampa e l'ordinanza istruttoria si evince che era stata data notizia veridica di elementi di prova o di sospetto rinvenibili in questa; d'altro canto, la trasposizione del convincimento dei giudici riguardo al Bonetti in forme espressive magari aspre od enfatiche non appare spinta al di là del lecito, alla luce della sostanziale fedeltà dei giornalisti al convincimento predetto e alla luce della formulazione dei titoli, degli occhielli, etc. secondo gli schemi ed il gergo tipici del giornalismo giudiziario, e nella segnalata situazione — specie ove si consideri che nella sfera intellettuale di ogni lettore, per quanto sprovveduto, vi è sicura consapevolezza dei mutevoli andamenti delle vicende giudiziarie nei vari gradi — risulta ancor più irrilevante, sul piano giuridico, quella lesività obiettiva degli articoli di stampa che il Bonetti lamenta.

4. L'assorbente tenore delle considerazioni innanzi svolte dispensa dal dovere di esaminare altre questioni.

Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. il Bonetti, soccombente, deve essere condannato a rimborsare alle controparti le spese giudiziali, liquidate — alla stregua della tariffa forense civile *sub* d.m. 31 ottobre 1905 — come in dispositivo.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:

1) rigetta le domande proposte da Bonetti Silvio nei confronti di RCS Editoriale Quotidiani S.p.A., Ostellino Piero, Solazzo Adriano, Segisa - Società Editrice Il Giorno S.p.A., Rizzi Lino, Società Europea di Edizioni S.p.A., Montanelli Indro, l'Unità S.p.A., Bozzetti Giancarlo;

2) dichiara tenuto e condanna Bonetti Silvio a rimborsare alle controparti costituite le spese giudiziali, liquidate in complessive L. 2.790.200 (L. 265.200 per esborsi, L. 525.000 per diritti, L. 2.000.000 per onorari) in favore della RCS Editoriale Quotidiani, L. 2.562.600 (L. 87.600 per esborsi, L. 525.000 per diritti, L. 1.950.000 per onorari) in comune favore della Società Segisa e di Rizzi Lino, L. 2.358.000 (L. 33.000 per esborsi, L. 525.000 per diritti, L. 1.800.000 per onorari) in comune favore della Società Europea di Edizioni e di Montanelli Indro, L. 2.072.800 (L. 70.300 per esborsi, L. 502.500 per diritti, L. 1.500.000 per onorari) in favore de l'Unità, L. 2.072.800 (L. 70.300 per esborsi, L. 502.500 per diritti, L. 1.500.000 per onorari) in favore di Bozzetti Giancarlo.

PUBBLICAZIONE DI ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE E BENE GIURIDICO TUTELATO

La sentenza che precede pone in risalto il tema della oggettività giuridica del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (art. 684 cod. pen.).

Il bene giuridico tutelato dal reato suddetto consiste, secondo i giudici di Milano, « unicamente nell'interesse dello Stato al normale funzionamento dell'attività giudiziaria — al fine precipuo di impedire l'inquinamento della prova e/o la fuga dei compartecipi — e non involge affatto la tutela o anche la tutela del diritto dell'imputato alla presunzione d'innocenza ».

La pronuncia in esame, pertanto, si inserisce — confermandola — entro l'impostazione interpretativa tradizionale che esclude dall'interesse tutelato dalla disposizione *de quo* ogni profilo connesso alla protezione della persona dell'imputato e, in generale, dei soggetti coinvolti nel processo.

Riveste particolare interesse l'esame dei diversi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza in ordine al bene giuridico protetto dalla disposizione richiamata.

L'orientamento tradizionale, sia in dottrina che in giurisprudenza, ritiene che gli artt. 684 cod. pen. e 164 cod. proc. pen. (1930) (quest'ultimo individuava gli atti di cui era vietata la pubblicazione) rispondono all'esigenza di apprestare al segreto processuale penale una tutela ulteriore rispetto a quella assicurata dagli artt. 326 cod. pen., 230, 307 e 473 comma 5 cod. proc. pen. (1930) (BOSCARELLI, *La tutela penale del processo*, 1951, p. 397; CRESPI, *La tutela penale del segreto*, 1952, p. 112

ss.; MANZINI, *Trattato di diritto penale*, 1964, vol. X, p. 498; NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, 1971, p. 252 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, parte speciale, 1972, vol. II, p. 834; in giurisprudenza si vedano Cass. 13 luglio 1956, in *Giust. pen.*, 1957, II, p. 5; Cass. 11 aprile 1959, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, p. 228; Cass. 14 ottobre 1980, in *Cass. pen.*, 1982, p. 743; Cass. 18 dicembre 1980, in *Giust. pen.*, 1982, II, p. 139; Trib. Bari, 26 marzo 1980, in *Cass. pen. Mass.*, 1981, p. 464; Trib. Roma, 24 maggio 1980, in *Cass. pen. Mass.*, 1981, p. 1427).

Secondo questa prospettiva la disciplina dettata dagli artt. 684 cod. pen. e 164 cod. proc. pen. (1930) è rivolta al fine di evitare il danno che può derivare all'indagine giudiziaria dalla divulgazione di segreti istruttori. Questa ricostruzione sembra essere in linea con l'intenzione del legislatore. Nella Relazione ministeriale al progetto preliminare del cod. proc. pen. (LAVORI PREPARATORI del codice penale e del codice di procedura penale, vol. VIII, 1929, p. 35), infatti, si sottolineano precise esigenze: « far assolutamente cessare la riprovevole e pericolosa speculazione giornalistica sui procedimenti penali, la quale, rivelando ciò che interessa non sia proplatato, mette sull'avviso i delinquenti e può frustrare l'azione dell'Autorità... ».

A questa impostazione sono state mosse da tempo numerose obiezioni.

Si è osservato che, poiché l'art. 684 cod. pen. non incrimina la pubblicazione di atti « segreti » ma di « atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione » (per l'individuazione degli atti o documenti suddetti v. gli artt. 164 cod. proc. pen. abrogato e 114 cod. proc. pen. del 1988), l'oggettività giuridica della disposizione va individuata nel principio della escussione delle prove. Il legislatore ha voluto evitare, secondo questa prospettiva, che le prove raccolte durante l'istruttoria e da vagliare in dibattimento vengano conosciute prima di esso (così PANAIN, *Pubblicazione della sentenza di rinvio a giudizio*, in *Arch. pen.*, 1952, II, p. 527 ss.).

Parte della dottrina — confermando la prospettiva critica della opinione tradizionale — ha negato la coincidenza degli interessi tutelati in via principale

dagli artt. 684 e 326 cod. pen. sulla base della distinzione tra segretezza interna e segretezza esterna (la distinzione è ammessa ormai dalla dottrina unanime v. soprattutto PISAPIA, *Il segreto istruttorio nel processo penale*, 1960, p. 129 ss.; LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. II, 1961, p. 94; MANTOVANI, *I limiti della libertà di manifestazione del pensiero in materia di fatti criminali, con particolare riguardo alle due sentenze della Corte Costituzionale sul divieto di pubblicazione di determinati atti processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, p. 658 ss.; STORTONI, *Note in tema di segreto istruttorio*, in *Arch. pen.*, 1974, I, p. 312 ss.).

È stato precisato che la segretezza interna integra il vero e proprio segreto istruttorio e consiste nel « limite alla conoscibilità di determinati atti processuali » (così PISAPIA, *Premesse allo studio del segreto istruttorio nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, p. 1173). La segretezza interna, pertanto, è volta a garantire l'esclusione di taluni soggetti dalla conoscenza di determinati atti processuali attraverso l'imposizione del divieto di rivelazione (obbligo del segreto) nei confronti dei soggetti legittimati a conoscere gli atti stessi in ragione del proprio ufficio. La segretezza istruttoria, secondo la ricostruzione interpretativa in esame, riceve tutela primariamente dal combinato disposto dell'art. 326 cod. pen. e delle norme processuali che individuano gli atti coperti dal segreto: 230 e 307 cod. proc. pen. (1930); 329 cod. proc. pen. (1988).

La segretezza esterna, invece, consiste nel divieto di pubblicazione di determinati atti non necessariamente coperti dal segreto e trova la propria norma precettiva nell'art. 114 cod. proc. pen. (1988) (164 cod. proc. pen. del 1930) sanzionata dall'art. 684 cod. pen.

Questa impostazione deriva dalla osservazione che il momento in cui viene meno il segreto istruttorio non coincide necessariamente con quello in cui è ammessa la pubblicazione degli atti coperti dal segreto stesso (PISAPIA, *Premesse allo studio del segreto istruttorio*, cit., p. 1173; ID., *Il segreto istruttorio nel processo penale*, cit., p. 152 ss.).

Risulta interessante, al riguardo, la lettura dell'art. 114 comma 2 cod. proc. pen. (1988) secondo il quale « è vietata

la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare ». Una volta cessato il segreto, dunque (con la conoscenza o la possibilità giuridica di conoscenza da parte dell'imputato, salvo il potere del p.m. di eliminare anticipatamente il segreto ovvero di prolungarlo, nelle due diverse ipotesi disciplinate dall'art. 329 cod. proc. pen.) permane il divieto di pubblicazione in conformità alla previsione contenuta nel n. 71 della legge-delega (« divieto di pubblicazione degli atti depositati a norma del n. 58 »). Gli atti delle indagini preliminari inseriti nel fascicolo del p.m. secondo il nuovo sistema processuale, infatti, possono essere conosciuti dal giudice del dibattimento soltanto attraverso le contestazioni dibattimentali.

È stato osservato, peraltro, che, mentre l'obbligo del segreto implica necessariamente l'obbligo della non pubblicazione, « non è altrettanto vero che ciò che non può essere pubblicato debba necessariamente essere segreto » (MANTOVANI, *Appunti in tema di pubblicazione arbitraria di atti processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, p. 230; in giurisprudenza v. Cass. 24 luglio 1980, in *Cass. pen. Mass.*, 1981, p. 1565 la quale in base alla suddetta premessa precisa, poi, che gli artt. 684 cod. pen. e 164 cod. proc. pen. si applicano anche al caso di pubblicazione di atti e notizie del processo desunti da altri giornali o da altre fonti e, dunque, non più suscettibili di essere ritenuti « segreti »).

La dottrina, inoltre, ha richiamato l'attenzione sul fatto che l'abolizione del segreto istruttorio non implica di per sé la fine del divieto di pubblicazione: gli ordinamenti inglese e nord-americano, infatti, pur ignorando l'istruttoria segreta ammettono l'esistenza di limiti alla cronaca giudiziaria (v. MASSA, *Sulla legittimità costituzionale degli artt. 684 cod. pen. e 164 cod. proc. pen.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, p. 306; Cfr. al riguardo Corte Cost. 10 febbraio 1981, in *Cass. pen. Mass.*, 1981, p. 987 ss., la quale riconosce che il divieto di pubblicazione di atti istruttori non costituisce una caratteristica esclusiva del processo inquisitorio poiché, anche nel rito accusatorio, sussiste una sia pur limitata at-

tività istruttoria e, dunque, permangono le ragioni che giustificano il divieto di pubblicazione degli atti istruttori; così NUVOLONE, *Il segreto istruttorio*, in AA.VV., *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, 1983, p. 532 ss.).

Alcuni autori, peraltro, pur ribadendo che l'obbligo del segreto e il divieto di pubblicazione non si identificano, hanno precisato che le norme contenute negli artt. 684 e 326 cod. pen. offrono una tutela indiretta degli interessi protetti dall'altra (MANTOVANI, *I limiti*, cit., p. 659; in tal senso: PETRONE, *Segreti (Contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei)*, in *Noviss. Dig. it.*, XVI, 1969, p. 951; v. anche la posizione di CONCAS, *La garanzia penale del segreto istruttorio*, Milano, 1963, p. 88 ss. il quale ritiene che il divieto di rivelazione e quello di pubblicazione concorrono entrambi a garantire sia il segreto istruttorio interno che quello esterno, differenziandosi solo per elementi connessi alla struttura della condotta ed ai destinatari del precetto).

La dottrina più recente ha ulteriormente escluso la coincidenza di interessi tutelati tra l'art. 684 e 326 cod. pen. È stato rilevato, infatti, che nell'art. 684 cod. pen. mancano le condizioni necessarie e sufficienti per la sussistenza del segreto: la conoscenza esclusiva da parte di soggetti determinati (su cui incombe il divieto di rivelazione) e la conseguente distinzione tra soggetti legittimati e non legittimati a conoscere (RAMPIONI, *Considerazioni in tema di pubblicazione arbitraria di atti processuali*, in *Cass. pen. Mass.*, 1981, p. 474; già in questo senso MANTOVANI, *I limiti*, cit., p. 658).

Il divieto di rivelazione, infatti, si impone esclusivamente a soggetti qualificati, mentre il divieto di divulgazione è diretto indistintamente nei confronti di chiunque (cfr. al riguardo gli artt. 684 cod. pen. e 164 cod. proc. pen. (1930) che si riferiscono a « chiunque » e gli artt. 230 e 307 cod. proc. pen. (1930) e 326 cod. pen. che, invece, fanno riferimento a soggetti determinati; v. anche l'art. 114 cod. proc. pen. (1988) che stabilisce il divieto di pubblicazione di determinati atti senza alcuna specificazione in ordine al profilo soggettivo con la conseguenza che la violazione del divieto può essere commessa da chiunque). Risultano illuminanti, al riguardo, le os-

servazioni di PETRONE, *cit.*, p. 950, secondo il quale « se il divieto di rivelazione del segreto istruttorio cosiddetto interno... dura sino a che i soggetti controinteressati non possano prendere, in virtù di altre norme processuali, conoscenza degli atti istruttori (*rectius*: di dati atti istruttori) esso non può che mirare essenzialmente a tutelare la ricerca obiettiva della verità e la genuina formazione delle prove... ». Gli interessi della reputazione di soggetti implicati nel processo e la serenità dell'istruttoria, assurgono « invece al ruolo di oggetto primario della tutela ove il legislatore non si preoccupi più tanto dell'esclusione dei controinteressati dalla conoscenza dell'atto istruttorio bensì dell'esclusione da tale conoscenza dell'intera collettività... ».

La dottrina che si è collocata in posizione critica rispetto alla impostazione tradizionale (coincidenza tra obbligo del segreto e divieto di pubblicazione) ha, comunque, tentato di fornire una lettura delle disposizioni relative al divieto di pubblicazione in grado di assicurare a quest'ultimo un'autonomia concettuale rispetto al divieto di rivelazione (segreto istruttorio propriamente detto).

Alcuni autori ritengono che l'art. 164 cod. proc. pen. (e dunque l'art. 684 cod. pen. la cui oggettività giuridica non può essere determinata se non attraverso l'individuazione dei beni tutelati dalla corrispondente disposizione extrapenale, trattandosi di norma meramente sanzionatoria, v. in tal senso PETRONE, *cit.*, p. 947; PERCHINUNNO, *Fondamento di legittimità costituzionale del divieto di pubblicazione di atti del procedimento penale*, in *Arch. pen.*, 1967, p. 252) protegge il diritto alla riservatezza riconosciuto a tutti i soggetti che vengono coinvolti anche temporaneamente in un processo (MASSA, *cit.*, p. 304; STORTONI, *cit.*, p. 314; CONCAS, *cit.*, p. 214 ss.; *contra*: MANTOVANI, *I limiti*, *cit.*, p. 657). Il fondamento costituzionale di questo diritto viene individuato nell'art. 27 comma 2 della Costituzione. La presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva è sancita, secondo la ricostruzione in esame, al fine di garantire i diritti dell'imputato, anche fuori del processo, rispetto all'intera comunità: « che cos'altro vuol dire il principio di non colpevolezza fino alla con-

danna, se non che con esso si vuole tutelare il diritto dell'imputato alla propria reputazione e al proprio onore? E in che modo si può attuare questa tutela se non proteggendo il diritto dell'imputato alla riservatezza? » (MASSA, *cit.*, p. 308). Questa tesi è stata oggetto di rilievi critici per una serie di considerazioni. Si è osservato (MANTOVANI, *I limiti*, *cit.*, p. 657) che il riferimento all'interesse della riservatezza risulta generico ed elusivo del problema della legittimità costituzionale della norma di cui trattasi (per l'esclusione di una tutela a livello costituzionale del diritto alla riservatezza v. soprattutto FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, 1957, p. 227; ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, 1958, p. 39). È possibile osservare, inoltre, che l'art. 684 cod. pen. vieta la pubblicazione in assoluto e non soltanto quella lesiva della c.d. privacy. La tesi della coincidenza della ratio dell'art. 684 cod. pen. con la tutela del diritto alla riservatezza, inoltre, non sembra possa essere accolta: in caso contrario si giungerebbe a ritenere sufficiente il consenso della persona interessata per rendere lecita la pubblicazione (v. BRICOLA, *Relazione al convegno « Il cittadino dinanzi al segreto istruttorio e al diritto di informazione »*, Venezia, 1980, *Atti del convegno*, p. 32).

Parte della dottrina, peraltro, ritiene che il divieto di pubblicazione è posto esclusivamente a tutela di interessi di natura endoprocessuale: la serenità e l'indipendenza del giudice (cfr. BAROSIO, *Il divieto di pubblicare atti o documenti relativi ad una istruzione penale e la sua compatibilità con gli artt. 3 e 21 della Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1966, I, p. 185). È stato precisato (MANTOVANI, *I limiti*, *cit.*, p. 659) che gli artt. 164 cod. proc. pen. (1930) e 684 cod. pen. tutelano in via primaria l'interesse della giustizia contro le interferenze esterne (gli artt. 230, 307 cod. proc. pen. del 1930 e 326 cod. pen. proteggono, invece, lo stesso interesse contro le interferenze interne) e solo in via mediata gli interessi extraprocessuali tra i quali principalmente la reputazione delle parti coinvolte nel processo). Risulta interessante, al riguardo, rileggere la Relazione ministeriale sul progetto preliminare del cod. proc. pen. (LAVORI PREPA-

RATORI, *cit.*, p. 35) in cui è evidenziata l'esigenza di « far assolutamente cessare la riprovevole e pericolosa speculazione giornalistica... la quale ... può frustrare l'azione dell'autorità ... crea artificiose correnti di opinione pubblica contrarie alla indipendenza e alla obiettività del giudice ».

L'interesse ad evitare le interferenze esterne trova fondamento costituzionale, secondo la prospettiva suddetta, nelle norme che mirano ad assicurare l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati, norme che risultano funzionali ad assicurare « il bene della realizzazione della giustizia » (BAROSIO, *cit.*, p. 185; per il riconoscimento della tutela costituzionale di questo bene v. Corte Cost. 3 marzo 1966, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, p. 627 ss.; Corte Cost. 10 febbraio 1981, *cit.*, p. 987 ss.).

Parte della dottrina ha sottolineato la complessità dell'oggettività giuridica dell'art. 684 cod. pen. risultante dalla confluenza della c.d. esigenza di giustizia e del diritto alla riservatezza della persona (PISAPIA, *Il segreto istruttorio nel processo penale*, *cit.*, p. 157; PETRONE, *cit.*, p. 951; RAMPIONI, *cit.*, p. 474; v. anche Corte Cost., 3 marzo 1966, *cit.*). Il diritto alla riservatezza, secondo questa opinione, deve essere inteso soprattutto come interesse delle parti del processo a che non siano diffuse notizie lesive della dignità personale. Per quanto concerne, peraltro, l'interesse alla realizzazione della giustizia è necessario precisare che esso si specifica — secondo l'impostazione in esame — nell'interesse alla serenità ed indipendenza del giudice da ogni interferenza esterna della stampa o della pubblica opinione da questa informata.

Gli autori che ricomprendono nell'ambito della oggettività giuridica dell'art. 684 cod. pen. la reputazione delle persone che — comunque — sono implicate nel procedimento penale, richiamano spesso l'art. 27 comma 2 della Costituzione. La pertinenza del richiamo suddetto è stata, tuttavia, confutata poiché, si è osservato (BAROSIO, *cit.*, p. 185), che il principio della presunzione di non colpevolezza è rivolto agli organi dello Stato ed *in primis* al legislatore ordinario e non ai cittadini.

È stato recentemente precisato che la condotta di pubblicazione costituisce

« una specie particolare di rivelazione, individuata da modalità intese ad estendere la conoscenza della notizia ad una collettività indeterminata di potenziali recettori » (DE VERO, *Pubblicazioni arbitrarie*, in *Enc. dir.*, XXXVII, 1988, p. 936). In base a questa premessa si giunge alla conclusione di non poter escludere che le fattispecie che incriminano la pubblicazione (artt. 683, 684, 685 cod. pen.) concorrono a garantire un margine di segretezza. Viene così riconosciuto alle figure in esame una funzione sussidiaria nell'ambito della tutela penale dei segreti (cfr. PETRONE, *cit.*, p. 941, in particolare nota n. 9). La contrapposizione tra segretezza esterna ed interna viene a prospettarsi, così, in termini più apparenti che reali, concorrendo l'art. 684 cod. pen. a salvaguardare in via accessoria ed eventuale la segretezza interna « limitatamente alla fase processuale in cui il divieto di pubblicazione coincide con l'esclusione delle parti private dalla conoscenza di determinati atti istruttori » (DE VERO, *cit.*, p. 941).

L'individuazione degli interessi protetti dall'art. 684 cod. pen. e dalle norme processuali che stabiliscono quali atti sono coperti dal divieto di pubblicazione (artt. 114, 329 n. 3 cod. proc. pen. 1988) risulta di importanza decisiva al fine di affrontare i profili di legittimità costituzionale relativi alle disposizioni in questione.

La condotta incriminata dall'art. 684 cod. pen., infatti, consistendo nella divulgazione di determinate notizie coincide, in concreto, con l'esercizio dell'attività di cronaca la quale è generalmente riconosciuta quale specificazione del più ampio diritto di libera manifestazione del pensiero (FOIS, *cit.*, p. 200; ESPOSITO, *cit.*, p. 40; CRISAFULLI, *Problematica della libertà di informazione*, in *Il Politico*, 1964, p. 287; BARILE, *La libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, XXIV, 1974, p. 439).

Viene pertanto in evidenza il problema della legittimità costituzionale della norma in esame in rapporto all'art. 21 della Costituzione.

La Corte Costituzionale e la dottrina, allora, hanno cercato di enucleare con chiarezza l'oggettività giuridica del divieto di pubblicazione al fine di verificare se essa assuma un rilievo costituzio-

nale tale da poter legittimamente circoscrivere il fondamentale diritto sancito dall'art. 21 della Costituzione.

In dottrina è possibile riscontrare, al riguardo, una molteplicità di opinioni concordi nel senso della legittimità costituzionale del divieto di pubblicazione degli atti di un procedimento penale (MASSA, *cit.*, p. 308; MANTOVANI, *I limiti*, *cit.*, p. 661; NUVOLONE, *Il segreto istruttorio*, *cit.*, p. 537 ss.).

La Corte Cost. con sentenza del 3 marzo 1966 (*cit.*) ha precisato che la segretezza esterna dell'attività istruttoria (riconosciuta come oggetto principale della tutela assicurata dall'art. 684 cod. pen., sul punto v. *supra*) possiede un significativo rango costituzionale il quale conferisce l'idoneità a delimitare l'esercizio del diritto di cronaca. La sottrazione del giudice ad interferenze esterne costituisce, infatti, la condizione fondamentale per la corretta amministrazione della giustizia, valore quest'ultimo essenziale dell'ordinamento costituzionale.

L'onore dell'imputato, parimenti, trova esplicito riconoscimento nella presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 comma 2 della Costituzione (in dottrina v. MASSA, *cit.*, p. 308; *contra*: BAROSIO, *cit.*, p. 185).

La Corte Costituzionale con la sentenza appena menzionata ha precisato, richiamando al riguardo gli artt. 6 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che la libertà di manifestazione del pensiero incontra un limite nella « esigenza fondamentale di giustizia ». Questo bene — prosegue la Corte — viene tutelato dalle norme in esame sotto un duplice aspetto: « a) assicurare la serenità e l'indipendenza del giudice, proteggendolo da ogni influenza esterna... b) tutelare, nella fase istruttoria, la dignità e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo... Ed invero nei confronti dell'imputato la divulgazione a mezzo della stampa di notizie frammentarie... e per lo più lesive dell'onore, può essere considerata in contrasto col principio garantito dall'art. 27 comma 2 della Costituzione... ».

La legittimità costituzionale delle norme in questione, inoltre, può essere af-

fermata non soltanto sulla base dell'interesse tutelato dal divieto di pubblicazione ma soprattutto per il fatto della relatività del divieto stesso che ha, infatti, una durata limitata (cfr. art. 114 cod. proc. pen. 1988).

Attraverso la possibilità di un controllo successivo delle risultanze istruttorie e di uno attuale del dibattimento, pertanto, l'interesse della collettività alla informazione relativa ai fatti processuali penali risulta pienamente soddisfatto.

(Sulla infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 684 cod. pen. v. Corte Cost. 6 aprile 1965, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, p. 1059 ss.; Corte Cost. 10 febbraio 1981, *cit.*).

MARIA GABRIELLA LODATO